



## COMUNE DI DOLIANOVA

PROVINCIA SUD SARDEGNA

PIAZZA BRIGATA SASSARI

### *Ordinanza del Sindaco*

N. 1 del 27-03-2023

Reg. N. 1

**OGGETTO:** Taglio e potatura della vegetazione protesa nella viabilità comunale

#### IL SINDACO

**RILEVATO** che, ai bordi delle strade comunali, è crescente e spesso incontrollato il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie, fronde e frutti verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo e limitazione all'uso dei marciapiedi stessi, ostruendo altresì il campo visivo agli utenti della strada nonché la leggibilità della segnaletica;

**DATO ATTO** che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti raffiche di vento che possono interessare il territorio comunale;

**CONSIDERATO** che, in caso di incidenti dovuti ad incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civile e penale per i proprietari di alberi pericolosi che dovessero cadere sulla sede stradale, nonché di siepi, di rami invadenti o di scarpate non correttamente falciate;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 3 punto 46 D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii. per "sede stradale" si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

**RITENUTO** necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

**VISTO** che lo stato di abbandono delle aree, la mancata potatura delle siepi, dei rampicanti e degli alberi in prossimità delle recinzioni, costituiscono un ottimo habitat per animali nonché ricettacolo di rifiuti solidi urbani e potenziale pericolo per la pubblica incolumità e per la salute pubblica;

**DATO ATTO** che il proprietario e/o il conduttore degli immobili o dei terreni confinanti con le strade provinciali, comunali ad uso pubblico ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione dei propri terreni non costituisca fonte di pericolo per il transito e la fruizione da parte degli utenti della strada;

**ATTESO** che, a norma del citato art. 26, comma 6 al D.P.R. 16/12/1992 n. 495, la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può

essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 (sei) metri;

**RITENUTO** che l'inosservanza ai su esposti doveri costituisce potenziale grave pericolo alla circolazione stradale e al transito ciclabile e pedonale;

**CONSIDERATO** che l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di avere un'ottima visibilità e nulla deve intralciare il suo percorso e affinché questo sia possibile, il proprietario o il conduttore di immobili o terreni confinanti con le strade comunali e/o gli spazi pubblici ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti;

**DATO ATTO** che resta inteso che in caso di danni provocati a persone, cose o veicoli, dalla caduta di rami, piante, il proprietario dell'essenza arborea resta l'unico responsabile sia civilmente che penalmente;

**VISTO** l'art. 16 "Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dai centri abitati" del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii. che al comma 1 lett. a) vieta di impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni, ovvero recinzioni;

**VISTO** l'art. 29 "Piantagioni e siepi" del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii., che impone l'obbligo ai proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica e che compromettano la leggibilità della distanza e delle angolazioni necessarie;

**VISTO** l'art. 31 "Manutenzione delle ripe" del D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art. 26 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

**VISTI** gli articoli 29 e 7 del D.Lgs. 10.9.1993, n. 360 (disposizioni correttive ed integrative al Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTI** gli articoli da nr. 892 (distanze per gli alberi) a nr. 896 (recisioni di rami protesi e di radici) del Codice Civile;

**VISTO** gli art.50 e 54 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

## **ORDINA**

- 1 - A tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti con strade comunali, di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio comunale del Comune di Dolianova, di provvedere nel tempo perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:
  - a. Il taglio e/o la potatura regolare di piante e arbusti, radicati su fondi, che si protendono oltre il confine di proprietà;
  - b. Il taglio e/o la potatura regolare di piante e arbusti, radicati su fondi, che nascondano la segnaletica o che comunque ne compromettano la leggibilità,
  - c. Il taglio e/o la potatura regolare di piante e arbusti, radicati su fondi, che generano pericolo alla circolazione;
  - d. La rimozione immediata di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile e relative pertinenze (banchine, cunette, marciapiedi e piazze) per effetto di intemperie,

della stagionalità e per qualsiasi altra causa;

- 2 - A tutti gli interessati, identificati al precedente punto 1, di adoperarsi affinché tutte le operazioni di manutenzione delle aree a verde non compromettano durante la loro esecuzione la sicurezza pubblica e la circolazione di veicoli e/o persone;
- 3 - A tutti gli interessati, identificati al precedente punto 1, di provvedere all'immediato sgombero e smaltimento di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l'invasione delle strade comunali ad uso pubblico;
- 4 - A tutti i proprietari, possessori e/o tenutari e/o conduttori di fondi, ai lati di strade e passaggi pubblici, veicolari e/o pedonali, sia esterni sia interni ai centri abitati, di provvedere permanentemente, e con opportuna periodicità e tempestività, alla manutenzione della vegetazione e delle siepi, nonché al taglio dei rami che si protendono sulla sede stradale, o che non consentono la regolare visibilità del transito e della segnaletica, o che sono di impedimento alla completa proiezione sull'area pubblica del flusso luminoso dei lampioni dell'impianto di pubblica illuminazione, in modo da garantire costantemente di non creare qualsivoglia disturbo, ostacolo o pericolo per il transito veicolare e pedonale;

### **DISPONE**

che in caso di inadempimento i lavori verranno eseguiti d'ufficio dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi con applicazione delle previste sanzioni di legge (da € 168,00 ad € 674,00 in base ai citati articoli del Codice della Strada) e applicazione di eventuali azioni penali per danni arrecati a terzi.

La presente ordinanza dispiegherà la propria efficacia dal momento della sua pubblicazione all'albo pretorio.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano e il personale dell'ufficio tecnico comunale sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza gli interessati possono proporre ricorso al T.A.R. Sardegna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente ordinanza è trasmessa a:

Corpo Polizia Locale Unione dei Comuni.....	<b>SERDIANA</b>
Ufficio Tecnico Comunale.....	<b>SEDE</b>
Settore Finanziario.....	<b>SEDE</b>
Messo Notificatore per la notifica e pubblicazione all'Albo	<b>SEDE</b>

**IL SINDACO  
PIRAS IVAN**

